

**Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.**

**CAPO V**

*AFFITTACAMERE*

**Art. 28**

*(Esercizi di affittacamere)*

**1.** Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per un massimo di quindici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati con o senza uso di cucina, situate in uno stesso stabile che forniscono servizio di alloggio comprendente:

- a)** la pulizia quotidiana dei locali;
- b)** la fornitura e il cambio di biancheria a ogni cambio di cliente e, comunque, una volta alla settimana;
- c)** la fornitura di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento.

**2.** I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere i requisiti strutturali, igienico sanitari ed edilizi previsti dalla normativa vigente in materia e dai regolamenti comunali per i locali di civile abitazione.

**3.** I locali destinati all'attività di affittacamere devono possedere:

- a)** un servizio igienico-sanitario completo di wc, lavabo, vasca da bagno o doccia ogni sei persone, comprese quelle appartenenti al nucleo familiare e alle conviventi se alloggiano nella medesima struttura;
- b)** un arredamento minimo per la camera da letto costituito da letto, sedia, sgabello per persona, armadio e cestino rifiuti.